



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA "DANIELE CRESPI"

Liceo Internazionale Classico e Linguistico VAPC02701R

Liceo delle Scienze Umane VAPM027011

Via G. Carducci 4 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

Tel. 0331 633256 - Fax 0331 674770

www.liceocrespi.gov.it E-mail: comunicazioni@liceocrespi.it

C.F. 81009350125 – Cod.Min. VAIS02700D



CertINT® 2012



FONDI STRUTTURALI EUROPEI
pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

IL CYBERBULLISMO

Inquadramento del fenomeno e legislazione

1

DEFINIZIONE -1

Vessazione, umiliazione, molestia, diffamazione, azioni aggressive indirette effettuati tramite mezzi elettronici come l'e-mail, la messaggistica istantanea, i social network, i blog, i telefoni cellulari, i cercapersone e/o i siti web.



DEFINIZIONE-2

«è un atto aggressivo, intenzionale, condotto da un individuo o un gruppo di individui attraverso varie forme di contatto elettronico, ripetuto nel tempo contro una vittima che non può difendersi» (Smith et al., 2008).



CARATTERISTICHE

- Anonimato virtuale
- Assenza di relazioni faccia a faccia
- Assenza di limiti di spazio e di tempo
- Ripetitività o reiterazione dell'aggressione
- Squilibrio di potere



RESPONSABILITÀ

La responsabilità è estesa e condivisa anche da chi “semplicemente” visiona un video e decide di inoltrarlo ad altri, ride o rimane indifferente.

In questo senso il **ruolo del gruppo** assume nel bullismo elettronico un'importanza ancora più evidente e delicata.

L'astante o spettatore che frequenta i siti e fruisce delle immagini, diventa uno “strumento” fondamentale per lo scopo del cyberbullo e assume un ruolo di responsabilità attiva nei confronti delle vittime anche se, paradossalmente, non le conosce affatto.



COME AVVIENE

Avvengono due fenomeni di tipo parallelo:

1. Attaccare la vittima direttamente, spesso sotto la maschera dell'anonimato;
2. Diffondere immagini, video, notizie riguardanti la vittima, attraverso la rete o tramite sms, distribuendo tali immagini e informazioni a un gruppo di astanti estesissimo: diventa quindi molto importante “il farlo sapere al mondo”, e il vasto pubblico di astanti (**bystanders**) è un elemento fondamentale nel mantenere o nel contrastare questo fenomeno legato alle nuove tecnologie.



CHI È IL CYBERBULLO E PERCHÉ AGISCE?

Il cyberbullo non prova né colpa, né empatia, né vergogna. Ha difficoltà ad entrare in contatto con le emozioni proprie e altrui.

Compie azioni di prepotenza per ottenere popolarità all'interno di un gruppo, per divertimento o semplicemente per noia.

Sono stati definiti alcuni comportamenti specifici che possono scatenare il fenomeno:

1. un utilizzo eccessivo di Internet
2. un accesso alla rete senza controllo da parte degli adulti
3. partecipazione a gruppi online



CHI È LA VITTIMA?

- è un soggetto più debole dei coetanei;
- è ansioso e insicuro;
- è sensibile, prudente, tranquillo, fragile, timoroso;
- ha una bassa autostima;
- tende ad isolarsi, incapace di difendersi e bisognoso di protezione.
- ha rendimento scolastico non brillante;
- è poco abile nello sport e nel gioco;
- nega l'esistenza del problema, perché tende a colpevolizzarsi e per questo non riesce a confidarsi con nessuno



TIPI DI CYBERBULLISMO

- **Flaming**: inviare messaggi insultanti per suscitare dispute online
- **Cyberstalking**: attuare atti di persecuzione attraverso l'invio ripetuto di minacce.
- **Denigrazione**: pubblicare pettegolezzi o immagini imbarazzanti sulla vittima che la riguardano, con lo scopo di danneggiarne la reputazione e i rapporti sociali.
- **Sostituzione dell'identità**: violare la password di una persona e, fingendosi lei, inviare per esempio messaggi malevoli ai contatti della vittima rovinando così sia la reputazione che le amicizie stesse della vittima.
- **Outing**: rivelare informazioni personali e riservate riguardanti una persona.
- **Trickery**: spingere una persona, attraverso l'inganno, a rivelare informazioni imbarazzanti e riservate per renderle poi pubbliche in rete.
- **Esclusione**: escludere intenzionalmente una vittima da un gruppo online



DINAMICHE PSICOLOGICHE DEL CYBERBULLISMO

DISIMPEGNO MORALE (Bandura, 2002)

È strettamente connesso alle emozioni morali: la colpa e la vergogna.

Nel **BULLISMO** legittima la condotta aggressiva del bullo.

Fra i meccanismi del disimpegno morale, quello più utilizzato dal bullo è la **DEUMANIZZAZIONE** (Menesini, Fonzi, Vannucci, 1997).

Consiste nell'attribuire alle vittime un'assenza di sentimenti umani che frena il nascere e lo svilupparsi del senso di colpa di fronte alla loro sofferenza.

Nel **CYBER BULLISMO** l'**assenza di un contatto reale** tra il bullo e

la vittima potrebbe facilitare la deumanizzazione.



CONSEGUENZE DEL CYBERBULLISMO

- Alterazioni dell'umore
- Disturbi emotivi
- Problemi di salute fisica
- Dolori addominali e disturbi del sonno
- Nervosismo, ansia
- Fenomeni di depressione
- Diminuzione autostima
- In alcuni casi suicidio



– ART.494 – SOSTITUZIONE DELLA PERSONA

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, **sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona**, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.



– ART. 582 – LESIONE PERSONALE

Chiunque cagiona ad alcuno una **lesione personale** [c.p. 583], dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni [c.p. 585].

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120, 124, 365; c.p.p. 336].



LEGISLAZIONE E CYBERBULLISMO

– ART. 594 – INGIURIA

Chiunque offende l'**onore** o il decoro di una persona [c.p. 278, 297, 298, 341, 342, 343] presente è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate [c.p. 64] qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.



LEGISLAZIONE E CYBERBULLISMO

– ART. 595 -DIFFAMAZIONE

Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui **reputazione**, è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate [c.p. 29, 64].



LEGISLAZIONE E CYBERBULLISMO

– ART. 612 – MINACCIA

Chiunque **minaccia** ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con la multa fino a euro 51.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.



LEGISLAZIONE E CYBERBULLISMO – ART. 612 BIS – ATTI PERSECUTORI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.



La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa.

Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.



LEGISLAZIONE E CYBERBULLISMO – ART. 660 – MOLESTIA O DISTURBO ALLA PERSONA

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a € 516”.



DIRETTIVA CYBERBULLISMO 2007 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE

Dispone che sia trattato con estrema severità l'uso dei telefonini da parte di studenti (ma anche insegnanti) durante l'orario di lezione;

Propone la redazione di un regolamento interno alla scuola per disciplinare l'utilizzo delle risorse informatiche;

Introduce il cosiddetto “patto di corresponsabilità” scuola-famiglia.



10 BUONE REGOLE PER UNA NAVIGAZIONE CONSAPEVOLE

1. **Naviga** per primo tu consapevolmente. In altre parole: dai il buon esempio.
2. **Comunica** e insegna loro le opportunità e i rischi della rete come si fa per qualsiasi attività (sport, guida di un mezzo di trasporto).



3. **Mantieni** sempre un dialogo su ciò che i tuoi figli conoscono della rete/nella rete e fatti coinvolgere nel loro “mondo virtuale”; cerca di parlare della sicurezza da subito e spesso con i tuoi figli. Puoi chiedere loro tante cose come ad esempio di aiutarti a creare il tuo account sui social network in modo che tu possa capire di cosa si tratta, puoi parlare con loro di quali sono i contenuti che è appropriato condividere online e quali è meglio mantenere privati, puoi farti insegnare come cercare notizie, foto e video on line.
4. **Insegna** l'importanza della Privacy, Sicurezza e Identità in rete.
5. **Informati** sulle novità e le tendenze in rete. Potrai essere credibile solo se conosci il mezzo tecnologico, non se lo disdegni a priori!



6. **Sprona** i giovani a praticare lo sport, a dedicarsi a un hobby e a coltivare i propri interessi per creare delle alternative alla connessione.
7. **Stabilisci** regole chiare, che rimangano costanti nel tempo su modalità e durata di navigazione.
8. Vivi, **affronta** e spiega ai ragazzi le emozioni provate in rete da te e da loro.
9. **Evita** di utilizzare la tecnologia come rinforzo positivo o negativo, come strumento di negoziazione e/o di baratto per l'impegno in altre attività.
10. **Attiva** un nucleo fiduciario spronandoli a utilizzare e a imparare le cose buone della rete (oggi Internet costituisce una rampa di lancio per lavori nuovi; nel futuro potrà costituire lavoro per le nuove generazioni).



A SCUOLA....

1. Costruire una rete di operatori, individuando un referente e un team a supporto.
2. Occuparsi della formazione dei docenti, dei genitori e dei ragazzi sui rischi del cyber bullismo, sui temi della legalità e della gestione delle relazioni e dei conflitti.
3. Adattare il regolamento scolastico che definisce chiare regole sull'utilizzo di cellulari a scuola.
4. Somministrare questionari rivolti agli alunni per monitorare l'andamento dei comportamenti di cyber bullismo.
5. Collegarsi ai servizi del territorio (in particolare forze dell'ordine, servizi di mediazione dei conflitti, centri antidiscriminazione e antiviolenza).



I SEGNALI DI CHI SUBISCE UN EPISODIO DI CYBERBULLISMO

1. Si rifiuta di parlare di ciò che fa online;
2. Utilizza Internet fino a tarda notte;
3. Fa un uso eccessivo di Internet;
4. Ha un calo dei voti scolastici;
5. E' turbato dopo aver utilizzato Internet.



REGOLE IN RETE

- Non dare informazioni personali, come nome, indirizzo, numero di telefono, età, nome e località della scuola o nome degli amici a chi non si conosce personalmente o a chi si conosce sul web;
- Non condividere le proprie password, neanche con gli amici. Comunicarle solo ai propri genitori o agli adulti di riferimento.
- Non accettare incontri di persona con qualcuno conosciuto online;
- Non rispondere a un messaggio che faccia sentire confusi o a disagio. Meglio ignorare il mittente, terminare la comunicazione e riferire quanto accaduto a un adulto;
- Non usare un linguaggio offensivo o mandare messaggi volgari online.



COSA FARE IN CASO DI EPISODI DI CYBERBULLISMO

- Non rispondere a e-mail o sms molesti e offensivi
- Non rispondere a chi insulta o prende in giro
- Non rispondere a chi offende nelle chat o esclude da una chat
- Salvare i messaggi offensivi che si ricevono (sms, mms, e-mail), prendendo nota del giorno e dell'ora in cui il messaggio è arrivato
- Ricordare che spesso sui social network, in caso di contenuti offensivi, è possibile inviare una segnalazione al centro di assistenza tramite gli appositi link disponibili
- Cambiare il proprio nickname
- Cambiare il proprio numero di cellulare e comunicarlo solo agli amici
- Utilizzare filtri per bloccare le e-mail moleste
- Contattare la polizia in caso di minacce fisiche o sessuali



COSA NE PENSANO I RAGAZZI?

FRASI TRATTE DA UN CORTOMETRAGGIO GIRATO NELLA SCUOLA S. LUIGI DI GARBAGNATE MILANESE CON GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE: « INVENTA UN HASHTAG».

- #Più ti credi un bullo più sei un idiota - Alison
- #Fai cyber bullismo perché hai paura - Giacomo
- #Ti credi un grande ma sei solo un fallito - Marco
- #Non diventi più figo...pensaci!!! - Lorenzo
- #Sei un bullo? Al massimo sei un buffone! - Alessio



GUARDA E ASCOLTA ATTENTAMENTE I SEGUENTI VIDEO: SONO TRATTI DAL CONVEGNO DEL 2016 «CONVEGNO CYBERBULLISMO: TRA REALTÀ VIRTUALE E RISCHIO EDUCATIVO»

- <https://youtu.be/8NVdNdY8VYQ>
- <https://youtu.be/SNZupF20mC0>
- <https://youtu.be/1WGtebzTjuE>
- <https://youtu.be/jeD-nQqm8nc>

